



**PROCEDURA RELATIVA ALLA TENUTA DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE  
HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

**25 marzo 2021**



## SOMMARIO

PREMESSA.....	3
1. DEFINIZIONI.....	4
2. OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ.....	5
3. PERSONE FISICHE E GIURIDICHE ISCRITTE NEL REGISTRO .....	5
4. STRUTTURA DEL REGISTRO.....	6
5. MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO.....	8
6. AGGIORNAMENTO, CONSERVAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI DEL REGISTRO.	8
7. CONTENUTO DELLE ISCRIZIONI NEL REGISTRO E DEI RELATIVI AGGIORNAMENTI .....	9
8. INFORMATIVA ALLE PERSONE ISCRITTE NEL REGISTRO .....	10
9. OBBLIGHI DELLE PERSONE ISCRITTE NEL REGISTRO .....	10
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	11
11. DISPOSIZIONI FINALI.....	11

## PREMESSA

In applicazione del combinato disposto dell'articolo 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia (il "**Regolamento Emittenti AIM Italia**"), dell'articolo 18 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (il "**Regolamento MAR**"), come novellato dal Regolamento (UE) 2115/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 novembre 2019 (il "**Regolamento 2115/2019**"), nonché del Regolamento di Esecuzione 347/2016/UE della Commissione Europea (il "**Regolamento di Esecuzione**")<sup>(1)</sup>, il Consiglio di Amministrazione di Reevo S.p.A. (di seguito la "**Società**"), nella riunione del 25 marzo 2021 ha approvato la presente procedura (di seguito la "**Procedura**") per la gestione, la tenuta e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate (il "**Registro**").

La presente Procedura entra in vigore a far tempo dalla data di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**").

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato della Società sono stati autorizzati con la delibera del 25 marzo 2021 ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero ancora le modifiche ed integrazioni richieste da Borsa Italiana S.p.A., anche a seguito dell'integrazione o modificazione del Regolamento Emittenti AIM Italia e/o della normativa *pro tempore* applicabile.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione di informazioni privilegiate, *price sensitive* e di altre informazioni societarie previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

---

(1) È opportuno rilevare che le disposizioni di cui al Regolamento MAR sono direttamente applicabili nell'ordinamento italiano e non necessitano di misure di attuazione, fatta eccezione per quanto concerne le disposizioni relative all'impianto sanzionatorio. Al fine di coordinare la disciplina interna a quanto dettato dal Regolamento MAR e dai relativi atti esecutivi, Consob, in data 22 marzo 2017, ha pubblicato la delibera n. 19925 che apporta modifiche ai regolamenti di attuazione del D. Lgs.58 del 24 febbraio 1998, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati per l'attuazione del Regolamento MAR. Per quanto riguarda, invece, le norme primarie del TUF eventualmente applicabili alla Società per espresso richiamo statutario, in attesa di eventuali interventi legislativi, la disciplina dettata in materia di abusi di mercato è ancora vigente e trova applicazione in quanto non contrastante con il Regolamento MAR. Al fine di una migliore applicazione delle norme previste dal Regolamento MAR, la CONSOB ha ritenuto opportuna la predisposizione delle Linee guida n. 1/2017 - Gestione delle informazioni privilegiate. I relativi contenuti sostituiscono le precedenti raccomandazioni e chiarimenti resi dalla Consob nella comunicazione n. 6027054432 del 28 marzo 2006

REEVO S.P.A.

SEDE LEGALE: VIA DANTE 4 – 20121 MILANO (MI)

SEDE OPERATIVA: VIA ARISTOTELE 9 – 20861 BRUGHERIO (MB)

TEL. +39 039 2873925 – FAX +39 039 2875471 – E-MAIL: INFO@REEVO.IT – P.E.C.: REEVO@PEC.IT – WEB: WWW.REEVO.IT

CAPITALE SOCIALE € 385.283,00 I.V. – REG. IMPRESE CCIAA MILANO, C.F. E P.I. 03888200965 – R.E.A. 1710741

## 1. DEFINIZIONI

1.1 I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

“**Amministratore Delegato**” indica ogni amministratore munito di deleghe di gestione della Società.

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Controllate**” indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

“**Gruppo**” indica la Società e le sue eventuali Controllate.

“**Informazione Privilegiata**” indica un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o uno o più Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari derivati collegati. In particolare, ai fini della presente definizione:

a) un’informazione è di “*carattere preciso*” se:

(i) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e

(ii) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui al punto i. sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso;

b) per “*informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari*” si intende l’informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.



“**Informazione Rilevante**” si intende ogni informazione idonea a diventare un’Informazione Privilegiata, ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale.

“**Investor Relations Manager**” indica il responsabile della funzione *investor relations* manager della Società.

“**Soggetto Preposto**” indica il soggetto, anche terzo rispetto alla Società, di volta in volta dalla stessa incaricato, in suo nome e per suo conto, della tenuta e aggiornamento del Registro.

## 2. OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

2.1 Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento MAR, la Società, anche avvalendosi di *provider* esterni:

- a) redige il Registro, un elenco di tutti coloro che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali, ad esempio, contabili o agenzie di rating del credito;
- b) aggiorna tempestivamente il Registro ai sensi dell’articolo 6 della presente Procedura;  
e
- c) trasmette appena possibile all’autorità competente che lo richieda l’elenco delle persone aventi accesso alle Informazioni Privilegiate.

## 3. PERSONE FISICHE E GIURIDICHE ISCRITTE NEL REGISTRO

3.1 Quando l’informazione assume carattere privilegiato, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento MAR, la Società, tramite il Soggetto Preposto, attiva e alimenta il Registro con le modalità indicate nella presente Procedura.

3.2 Il Registro è istituito, gestito e tenuto dalla Società anche per le sue Controllate, rispetto alle quali le politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle Informazioni Privilegiate consentono alla Società un puntuale adempimento degli obblighi connessi alla tenuta del Registro.

3.3 Il Registro deve essere redatto e aggiornato in conformità all’allegato 1 del Regolamento di Esecuzione 2016/347/UE e deve contenere l’elenco di tutti coloro che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso la Società, hanno accesso regolare ad Informazioni Privilegiate, quali, ad esempio:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale del Gruppo;
- b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione del Gruppo e i dirigenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente il Gruppo e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d'ufficio partecipano alle riunioni degli organi sociali, in relazione a tutte quelle Informazioni Privilegiate che concernono la Società;
- c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere a) e b) che precedono in una società controllata direttamente o indirettamente dalla Società ("**Soggetti Rilevanti**");
- d) i soggetti che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso regolare alle Informazioni Privilegiate, quali ad esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito.

Ai fini di quanto sopra descritto per persone che hanno "accesso regolare" alle Informazioni Privilegiate si intendono, secondo quanto descritto alla nota preliminare n. 10 del Regolamento 2115/2019 quelle persone "che, nel normale esercizio delle loro funzioni, hanno accesso regolare alle informazioni privilegiate come direttori, membri di organi di direzione o consulenti interni".

## 4. STRUTTURA DEL REGISTRO

- 4.1 Il Registro è unico ed è diviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata (la "**Sezione Singola**"). Ogni qualvolta sia individuata una nuova Informazione Privilegiata, è aggiunta una nuova ed apposita Sezione Singola al Registro. Ciascuna Sezione Singola del Registro riporta esclusivamente i dati delle persone aventi accesso all'Informazione Privilegiata contemplata nella Sezione Singola.
- 4.2 I soggetti che debbono essere iscritti nella Sezione Singola del Registro, ovvero rimossi dalla medesima, sono individuati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Organo Delegato, con l'ausilio del Soggetto Preposto; quest'ultimo provvede alla tempestiva iscrizione, ovvero rimozione, di tali soggetti nella Sezione Singola del Registro, secondo l'ordinaria diligenza, come precisato all'articolo 6 della presente Procedura.
- 4.3 La Società può decidere di aggiungere al Registro una sezione supplementare (la "**Sezione Permanente**"), ove riportare, se istituita, i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte l'Informazioni Privilegiate (i "**Titolari di Accesso Permanente**" e, congiuntamente ai soggetti iscritti nella Sezione Singola, i "**Soggetti Iscritti**"). Tale Sezione Permanente viene redatta in conformità al Modello 2 dell'Allegato I al Regolamento di Esecuzione, ivi allegato *sub* **Allegato A**.

- 4.4 I dati dei Titolari di Accesso Permanente riportati nella Sezione Permanente non sono indicati nelle Sezioni Singole del Registro.
- 4.5 I soggetti che debbono essere iscritti nella Sezione Permanente, ovvero rimossi dalla medesima, sono individuati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Organo Delegato e comunicati al Soggetto Preposto, il quale provvede alla tempestiva iscrizione degli stessi nella Sezione Permanente del Registro secondo l'ordinaria diligenza, come precisato all'articolo 6 della presente Procedura.
- 4.6 I Soggetti Iscritti devono a loro volta individuare, per quanto a loro conoscenza:
- a) quali ulteriori persone, all'interno della propria struttura e/o funzione aziendale, dell'Emittente o del Gruppo ad essa facente capo, possono avere accesso a Informazioni Privilegiate, e
  - b) i soggetti terzi che hanno un rapporto di collaborazione con la Società (ad esempio, la società di revisione e/o i consulenti legali, fiscali, *advisor*, etc.) che (i) possono avere accesso ad un'Informazione Privilegiata e che, pertanto, sono da iscrivere in una Sezione Singola del Registro, ovvero (ii) che hanno cessato di avere accesso ad un'Informazione Privilegiata e che, pertanto, sono da rimuovere da una Sezione Singola del Registro.

Con riguardo a soggetti terzi aventi un rapporto di collaborazione con la Società, di cui alla precedente lettera b) che siano società, associazioni o altri enti, devono essere iscritte nel Registro le persone fisiche di detta società, associazione o altro ente che secondo le evidenze della Società hanno accesso all'Informazione Privilegiata di volta in volta rilevante. Qualora alla Società risulti che una o più delle suddette persone fisiche abbiano cessato di avere accesso a un'Informazione Privilegiata, tali persone fisiche dovranno essere rimosse dalla relativa Sezione Singola del Registro. Resta inteso che, con riferimento ai soggetti di cui alla lettera b) che precede, la Società procederà all'iscrizione nel Registro esclusivamente del/i soggetto/i di riferimento con cui la stessa venga direttamente in contatto. Sarà onere del soggetto di riferimento (nell'ambito delle suddette società, associazioni o altri enti) – e non della Società – provvedere alla predisposizione del proprio Registro, includendovi le persone che hanno o possono avere accesso alle Informazioni Privilegiate. La Società non è, in ogni caso, responsabile della correttezza dei dati presenti nel Registro di detti soggetti terzi.

- 4.7 I Soggetti Iscritti comunicano i nominativi dei soggetti individuati ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 4.6 al Soggetto Preposto il quale, accertato d'intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Organo Delegato che tali soggetti debbano essere effettivamente iscritti nel Registro, procede al tempestivo aggiornamento del Registro medesimo secondo l'ordinaria diligenza, il tutto come precisato all'articolo 6 della presente Procedura.

- 4.8 Il rapporto di collaborazione professionale può consistere in un contratto di lavoro dipendente o altro (consulenti, revisori, agenzie di rating del credito). Nella fattispecie, qualora la persona che ha un rapporto di collaborazione professionale con la Società sia una società, un'associazione o un altro ente, la Società deve indicare nel Registro i dati delle relative persone fisiche che hanno accesso a ogni specifica Informazione Privilegiata.
- 4.9 Nel Registro non sono inseriti i dati di eventuali controparti di operazioni di fusione, di acquisizioni o di altre operazioni straordinarie.

## 5. MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO

5.1 Il Registro deve essere tenuto con modalità elettroniche e consiste in un sistema accessibile via Internet/Intranet protetto da adeguati sistemi di sicurezza e filtri d'accesso e credenziali di accesso. Detto formato elettronico è conforme al Modello 1 dell'Allegato I al Regolamento di Esecuzione, ivi allegato *sub* **Allegato B**.

5.2 Il Registro deve garantire:

- a) la riservatezza delle informazioni ivi contenute, assicurando che l'accesso al Registro sia limitato al Soggetto Preposto, ai Soggetti Rilevanti e ai soggetti dallo stesso individuati, che devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione che svolgono all'interno della Società;
- b) l'esattezza delle informazioni riportate nel Registro; nonché
- c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro.

5.3 Il Registro è unico per il Gruppo ed è tenuto dal Soggetto Preposto in ottemperanza alle disposizioni di cui all'allegato 1 del Regolamento di Esecuzione. Oltre alle funzioni individuate in altre parti della Procedura, il Soggetto Preposto cura i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro, in modo da assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa.

5.4 Nel caso in cui la Società decida di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, risulteranno indicate nel Registro le persone che hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come privilegiata e il momento in cui l'informazione è stata pubblicata.

## 6. AGGIORNAMENTO, CONSERVAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI DEL REGISTRO

6.1 Il Registro deve essere aggiornato tempestivamente senza indugio dal Soggetto Preposto, aggiungendo la data e l'ora dell'aggiornamento in questione, qualora:



- a) cambi la ragione per cui la persona è iscritta nel Registro, ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell'iscrizione della persona da una sezione all'altra del Registro;
  - b) una nuova persona debba essere iscritta nel Registro in quanto ha accesso a Informazioni Privilegiate;
  - c) una persona iscritta nel Registro non abbia più accesso a Informazioni Privilegiate, precisando la data a decorrere dalla quale l'accesso non ha più luogo.
- 6.2 Gli elenchi relativi ai Soggetti Rilevanti iscritti nel Registro sono conservati dalla Società per i cinque anni successivi all'elaborazione o all'aggiornamento.
- 6.3 Le comunicazioni dei Soggetti Iscritti al Soggetto Preposto e relative alle iscrizioni nella, ovvero alle rimozioni dalla, Sezione Singola del Registro, sono inviate in forma scritta a mezzo posta elettronica all'indirizzo [investor@pec.reevo.it](mailto:investor@pec.reevo.it) e devono riportare tutte le informazioni necessarie per una corretta e completa iscrizione e aggiornamento del Registro ai sensi della presente Procedura. Il Soggetto Preposto provvede a riportare le informazioni ricevute nel Registro. Ove il Soggetto Preposto riscontri la mancanza di uno o più dati, provvede a contattare i Soggetti Iscritti, i quali avranno cura di comunicare tempestivamente i dati mancanti.
- 6.4 Il Soggetto Preposto trasmette, in forma elettronica e non appena possibile, il Registro alle Autorità competenti, qualora queste ne facciano richiesta, via posta elettronica certificata, all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la posta elettronica certificata) o, via posta elettronica, all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it).

## 7. CONTENUTO DELLE ISCRIZIONI NEL REGISTRO E DEI RELATIVI AGGIORNAMENTI

- 7.1 Il Registro include almeno:
- a) data e ora di creazione della sezione, per tale intendendosi la data e l'ora in cui è stata identificata l'Informazione Privilegiata;
  - b) per ciascun Soggetto Iscritto:
    - i. data e ora di iscrizione della persona nel Registro, per tale intendendosi la data e l'ora in cui il Soggetto Iscritto ha avuto accesso all'Informazione Privilegiata;
    - ii. identità della persona che ha accesso all'Informazione Privilegiata (nome, cognome, numero di telefono professionale (diretto, fisso e mobile) e privato (abitazione e cellulare personale), data di nascita, codice fiscale, indirizzo



privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato), indirizzo di posta elettronica);

- iii. motivo per cui la persona è iscritta nel Registro;
- iv. aggiornamento e motivo dell'aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro;
- v. data e ora di ogni aggiornamento delle informazioni già contenute nel Registro;
- vi. cancellazione e motivo della cancellazione dal Registro;
- vii. data e ora di cancellazione del Soggetto Iscritto dal Registro, per tale intendendosi la data e l'ora in cui il Soggetto Iscritto ha cessato di avere regolare accesso all'Informazione Privilegiata.

## 8. INFORMATIVA ALLE PERSONE ISCRITTE NEL REGISTRO

- 8.1 L'iscrizione nel Registro e ogni eventuale aggiornamento successivo (ivi inclusa la cancellazione) sono comunicati dal Soggetto Preposto all'interessato tempestivamente. A tal fine, il Soggetto Preposto consegna ai Soggetti Iscritti o invia ai medesimi (tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via posta elettronica, ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero tramite posta elettronica), apposita comunicazione (la "**Lettera di Comunicazione**"), mediante la quale viene fornita informativa ai Soggetti Iscritti in merito all'avvenuta iscrizione nel Registro (ovvero al successivo aggiornamento dello stesso), nonché – in caso di prima iscrizione – riguardo agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dal Regolamento MAR, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla presente Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di loro violazione. Alla predetta Lettera di Comunicazione (redatta in conformità al modello quivi allegato quale **Allegato C**) sarà allegata una copia della presente Procedura. I Soggetti Iscritti sono tenuti ad inviare tempestivamente per iscritto al Soggetto Preposto, con copia alla Società, al seguente indirizzo: [investor@pec.reevo.it](mailto:investor@pec.reevo.it), una comunicazione con la quale confermano di aver ricevuto l'informativa e dichiarano di accettare integralmente la Procedura.
- 8.2 Il Soggetto Preposto conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate per garantire la prova e la tracciabilità dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi.
- 8.3 Il Soggetto Preposto consegna alle persone iscritte nel Registro che ne facciano richiesta copia cartacea delle informazioni che le riguardano contenute nel Registro.

## 9. OBBLIGHI DELLE PERSONE ISCRITTE NEL REGISTRO

- 9.1 Ogni persona iscritta è tenuta a:

REEVO S.P.A.  
SEDE LEGALE: VIA DANTE 4 – 20121 MILANO (MI)  
SEDE OPERATIVA: VIA ARISTOTELE 9 – 20861 BRUGHERIO (MB)  
TEL. +39 039 2873925 – FAX +39 039 2875471 – E-MAIL: [INFO@REEVO.IT](mailto:INFO@REEVO.IT) – P.E.C.: [REEVO@PEC.IT](mailto:REEVO@PEC.IT) – WEB: [WWW.REEVO.IT](http://WWW.REEVO.IT)  
CAPITALE SOCIALE € 385.283,00 I.V. – REG. IMPRESE CCIAA MILANO, C.F. E P.I. 03888200965 – R.E.A. 1710741

- a) restituire, firmata per ricevuta, copia della presente Procedura, accettandone così i contenuti, al seguente indirizzo di posta elettronica: investor@pec.reevo.it; e
- b) ottemperare alle disposizioni in essa contenute.

## 10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 10.1 All'atto del ricevimento della Lettera di Comunicazione ai sensi del precedente articolo 8, i Soggetti Iscritti sono tenuti a sottoscrivere, altresì, una dichiarazione, sul modello di cui all'Allegato C, che attesti, tra l'altro, il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di *privacy*, ove applicabile.
- 10.2 Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Iscritti ad essi riconducibili. I dati personali di cui la Società verrà a conoscenza per effetto delle comunicazioni ricevute saranno oggetto di trattamento in applicazione della Procedura, anche per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla normativa applicabile. I Soggetti Iscritti pertanto sono tenuti, in forza delle disposizioni di legge e regolamentari illustrate, a conferire i dati personali e le informazioni che la Società, che nel suo ruolo di titolare del trattamento, tratterà per le finalità e modalità meglio descritte nell'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e da altre eventuali disposizioni di legge in materia, inclusa nell'Allegato C alla presente Procedura. La base giuridica del trattamento dei dati personali in questione trova fondamento sia in un obbligo di legge, sia nella valutazione, condotta dalla Società, in qualità di Titolare dei dati, della sussistenza di un legittimo interesse teso alla salvaguardia del mercato alla prevenzioni di frodi, ai sensi e nei termini di cui al GDPR e successive modifiche o integrazioni.
- 10.3 Con la sottoscrizione dell'Allegato C alla presente Procedura da parte dei Soggetti Iscritti, questi dichiarano di aver letto e compreso tutto ciò che concerne il trattamento dei dati personali che li riguarda. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti comporterebbe l'impossibilità della Società di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa applicabile e potrà giustificare l'erogazione delle sanzioni previste.

## 11. DISPOSIZIONI FINALI

- 11.1 Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
- 11.2 Qualora si rendesse necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente

# REEVO

del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Organo Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

### Modello 2 dell'Allegato I del Regolamento di Esecuzione

\* \* \*

#### Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante ante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o del terzo titolare dell'accesso]	[descrizione e del ruolo, della funzione e del motivo della presenza]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso (via, numero civico, località, CAP, Stato)]

# REE√0

												<i>Stato]</i>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

## ALLEGATO B

### Modello 1 dell'Allegato I del Regolamento di Esecuzione

\* \* \*

**Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate – Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica ad un contratto o relativa a un evento]**

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso o a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante ante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso(via, numero civico,

# REEVO

				<i>d'asta o del terzo titolare dell'accesso]</i>							<i>località, CAP, Stato]</i>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------



### **Modello lettera di comunicazione**

[su carta intestata di Reevo S.p.A.]

[Egregio Sig. / Gentile Signora [•]]

[indirizzo]

[modalità di consegna/trasmissione sotto indicate]

#### **Oggetto: Iscrizione Registro Insider**

Con la presente Le comunichiamo che in data [•] è stato iscritto nel “Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate” (il “**Registro Insider**”) istituito da Reevo S.p.A. (la “**Società**”) – secondo quanto prescritto dall’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation*) (“**Regolamento MAR**”) e dalla relativa disciplina di attuazione contenuta nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione Europea del 10 marzo 2016 – con riferimento a [•].

La “Procedura per la gestione del Registro Insider” (la “**Procedura**”) è in vigore cogente dalla data del deposito della richiesta di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale. Per la nozione di informazione privilegiata si rinvia all’articolo 7 del Regolamento MAR riprodotto in allegato alla presente.

Come stabilito nella Procedura, il Soggetto Preposto alla tenuta del Registro Insider medesimo è [•].

La invitiamo a fornire al predetto Soggetto Preposto i dati riportati in dettaglio nel paragrafo 7.1 della Procedura mediante trasmissione del modulo qui allegato debitamente compilato e sottoscritto. La invitiamo inoltre a prendere visione della Procedura e, in particolare, del paragrafo della medesima, nonché a fornire al Soggetto Preposto, se del caso, le relative informazioni.

Sarà cura della Società informarla quando sarà rimosso dal Registro con riferimento all’iscrizione di cui alla presente comunicazione, oltre che di ogni aggiornamento dello stesso che La possa riguardare.

La invitiamo a prendere visione della normativa riportata nell’allegato alla presente comunicazione (Appendice normativa) relativa agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dal Regolamento MAR, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di loro violazione e delle eventuali successive modifiche e integrazioni; tale normativa risulta di facile accesso sul sito internet della Consob all’indirizzo, [www.consob.it](http://www.consob.it)

La informiamo che in virtù del ruolo da Lei ricoperto è tenuto a un obbligo di riservatezza in merito alle informazioni privilegiate di cui venga a conoscenza nell’esercizio della Sua attività e che è tenuto a non diffondere in alcun modo.



Ai fini di accettazione, La preghiamo di farci pervenire, tempestivamente, copia della presente comunicazione debitamente sottoscritta, unitamente al modulo allegato, debitamente compilato e sottoscritto, e una copia della Procedura allegata siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione, con una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: via Dante 4, 20121 Milano (MI);
- via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: [•];
- via posta elettronica certificata all'indirizzo [•].

\*\*\*

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni ("GDPR"), Le rendiamo noto che i dati personali raccolti sono necessari per l'iscrizione nel Registro Insider e per i relativi aggiornamenti e saranno trattati e conservati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici e cartacei, in conformità alle disposizioni previste dal GDPR, al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del titolare, preposti alle aree competenti, debitamente nominati incaricati del trattamento. I dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di Titolari o Responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. I dati potranno essere comunicati anche all'estero, a Paesi non appartenenti all'Unione Europea adottando le adeguate misure e cautele come previste dal GDPR. L'elenco dei soggetti a cui quali i dati possono essere comunicati è sempre disponibile su richiesta alla Società il conferimento dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il rifiuto a fornirli potrebbe esporre Lei e la Società ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura.

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento, se del caso la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali. Infine, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

\*\*\*

Cordiali saluti,

[luogo, data]

Reevo S.p.A.

---

Nome: [•]

Carica: [•]

Allegati:

Allegato 1: modulo dati soggetto iscritto;

Allegato 2: appendice normativa;



Allegato 3: copia della Procedura;

Allegato 4: copia della procedura denominata “Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle Informazioni Privilegiate” adottata dalla Società.

\*\*\*

Per integrale visione e accettazione: \_\_\_\_\_

[Soggetto Iscritto] (in qualità di Soggetto Iscritto)

Data: \_\_\_\_\_

Luogo: \_\_\_\_\_

### MODULO DATI SOGGETTO ISCRITTO

#### A. In caso di persona fisica:

nome: \_\_\_\_\_

cognome: \_\_\_\_\_

numero di telefono professionale (diretto fisso e mobile): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

numero di telefono privato (abitazione e cellulare personale): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

data di nascita: \_\_\_\_\_

codice fiscale: \_\_\_\_\_

indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato):

\_\_\_\_\_

indirizzo di posta elettronica: \_\_\_\_\_

#### B. In caso di persona giuridica, ente o associazione di professionisti:

ragione sociale: \_\_\_\_\_

sede legale: \_\_\_\_\_

numero di partita IVA: \_\_\_\_\_

Fornire inoltre i dati di seguito riportati relativi a un soggetto di riferimento appartenente alla persona giuridica, ente o associazione di professionisti o comunque legato alla medesima entità:

nome: \_\_\_\_\_

cognome: \_\_\_\_\_

numero di telefono professionale (diretto fisso e mobile): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

numero di telefono privato (abitazione e cellulare personale): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

data di nascita: \_\_\_\_\_

codice fiscale: \_\_\_\_\_

indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato):

\_\_\_\_\_

indirizzo di posta elettronica: \_\_\_\_\_

#### Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Aprile 2014 (“Regolamento MAR”)

#### Capo 2 – Informazioni Privilegiate, Abuso di Informazioni Privilegiate, Comunicazione Illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato

##### Articolo 7

##### Informazioni privilegiate

1. *Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:*

a) *un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;*

b) *in relazione agli strumenti derivati su merci, un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un’informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell’Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;*

c) *in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d’asta correlati, un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;*

d) *nel caso di persone incaricate dell’esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s’intende anche l’informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.*

2. *Ai fini del paragrafo 1, si considera che un’informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.*

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati.

5. L'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.

## Articolo 8

### Abuso di informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:

a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero

b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

3. L'utilizzo delle raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 costituisce abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che utilizza la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;

b) è una partecipazione al capitale dell'emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni;

c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure

d) è coinvolto in attività criminali.

*Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.*

5. *Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.*

## **Articolo 9**

### **Condotta legittima**

1. *Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora tale persona giuridica:*

a) *abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle informazioni privilegiate; e*

b) *non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per conto della persona giuridica strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.*

2. *Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora la persona:*

a) *per lo strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, sia un market maker o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di market maker o di controparte per lo strumento finanziario in questione; oppure*

b) *sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati al fine di dare esecuzione agli ordini legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.*

3. *Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione se la persona effettua un'operazione di acquisizione o cessione di strumenti finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate, e se:*

a) *tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata; oppure*

b) *tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata.*

4. *Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato o abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, qualora tale persona abbia ottenuto tali informazioni privilegiate nel corso di un'offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all'offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell'approvazione della fusione o dell'accettazione dell'offerta da parte degli*

azionisti della società in questione tutte le informazioni privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire informazioni privilegiate.

*Il presente paragrafo non si applica alla costituzione di una partecipazione (stake-building).*

5. *Ai fini degli articoli 8 e 14, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari per l'acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari non costituisce di per sé utilizzo di informazioni privilegiate.*

6. *In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 se l'autorità competente accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione.*

## **Articolo 10**

### **Comunicazione illecita di informazioni privilegiate**

1. *Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.*

*Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4.*

2. *Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.*

## **Articolo 18**

### **Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate**

1. *Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:*

*a) redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);*

*b) aggiornano tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e*

*c) trasmettono appena possibile all'autorità competente che lo richiama l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.*

2. *Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che chiunque figuri nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prenda atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.*

*Qualora un'altra persona sia incaricata dall'emittente di redigere e aggiornare l'elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l'emittente rimane pienamente responsabile del rispetto del presente articolo. L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate che l'altra persona redige.*

3. *L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:*

*a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;*



- b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;*
- c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e*
- d) la data di redazione dell'elenco.*

*4. Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento nelle circostanze seguenti:*

- a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;*
- b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e*
- c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.*

*Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.*

*5. Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.*

*6. Agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI è consentito di inserire nei loro elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate soltanto le persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso l'emittente, hanno accesso regolare a informazioni privilegiate.*

*In deroga al primo comma del presente paragrafo e ove giustificato da specifiche preoccupazioni di integrità del mercato nazionale, gli Stati membri possono chiedere agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di inserire nei loro elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate tutte le persone di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali elenchi contengono informazioni specificate nel formato determinato dall'ESMA a norma del quarto comma del presente paragrafo.*

*Gli elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo sono forniti appena possibile all'autorità competente che lo richieda.*

*L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al secondo comma del presente paragrafo. Il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate deve essere proporzionato e rappresentare un onere amministrativo inferiore rispetto al formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al paragrafo 9.*

*L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro l'1 settembre 2020. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al quarto comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.*

*7. Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.*

*8. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai:*

a) partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni;

b) a ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.

9. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per aggiornare gli elenchi di cui al presente articolo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

## CAPO 5 - Misure e sanzioni amministrative

### Articolo 30

#### **Sanzioni amministrative e altre misure amministrative**

1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché

b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;

b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;

c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;

d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;

e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;

h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;

i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno: i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno: i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15.000.000 EUR o il 15% del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2.500.000 EUR o il 2% del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio per le compagnie di assicurazione che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

## Articolo 31

### **Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni**

1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

a) la gravità e la durata della violazione;

b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;

c) la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;

d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

- e) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;
- f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione; e
- g) misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.

2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.

## Articolo 34

### Publicazione delle decisioni

1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.

*Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.*

Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:

- a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o
- b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;
- c) non pubblica la decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire: i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.

Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.

2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.

3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'autorità competente solto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

\*\*\*

## Articolo 1

### Definizioni

*Ai fini del presente regolamento si intende per: «mezzo elettronico»: attrezzatura elettronica per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.*

## Articolo 2

### Formato per la stesura e l'aggiornamento dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

*1. L'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, provvedono a che il rispettivo elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (l'«elenco») sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna informazione privilegiata. È aggiunta una nuova sezione all'elenco ogni volta che è individuata una nuova informazione privilegiata secondo la definizione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014. Ciascuna sezione dell'elenco riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'informazione privilegiata contemplata nella sezione.*

*2. Le persone menzionate al paragrafo 1 possono aggiungere all'elenco una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate («titolari di accesso permanente»). I dati dei titolari di accesso permanente riportati nella sezione supplementare prevista al primo comma non sono ripresi nelle altre sezioni dell'elenco di cui al paragrafo 1.*

*3. Le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornato l'elenco in un formato elettronico conforme al modello 1 dell'allegato I. Se l'elenco contiene la sezione supplementare prevista al paragrafo 2, le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornata tale sezione in un formato elettronico conforme al modello 2 dell'allegato I.*

*4. I formati elettronici di cui al paragrafo 3 garantiscono in ogni momento:*

*a) la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'elenco sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;*

*b) l'esattezza delle informazioni riportate nell'elenco;*

*c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'elenco.*

*5. L'elenco di cui al paragrafo 3 è trasmesso tramite il mezzo elettronico indicato dall'autorità competente. L'autorità competente pubblica sul proprio sito Internet l'indicazione del mezzo elettronico. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.*

## Articolo 3

### Emittenti su mercati di crescita per le PMI

*Ai fini dell'articolo 18, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014, l'emittente i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI trasmette all'autorità competente, su sua richiesta, un elenco conforme al modello dell'allegato II in un formato che assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.*

## Articolo 4

### Entrata in vigore

# REEVO

*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.*

# REEVO

ALLEGATO 3

PROCEDURA





**ALLEGATO 4**

**PROCEDURA PER LA GESTIONE, IL TRATTAMENTO E LA COMUNICAZIONE  
DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

